

N. R.G. 13599/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

SEZIONE SPECIALIZZATA TRIBUNALE DELLE IMPRESE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Raffaele Del Porto
dott. Angelica Castellani
dott. Lorenzo Lentini

Presidente
Giudice
Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **13599/2014** promossa da:

SERGIO FABBRI (C.F.), con l'avv. ZAMBARDI ENRICO (ZMBNRC66R20D548Z) VIA
FORNICE ACHILLE GRANDI 36 44100 FERRARA;

attore

contro

ITALCEMENTI FABBRICHE RIUNITE CEMENTO S.P.A. BERGAMO (C.F. 00637110164),
con il proc. dom. avv. FRATI RICCARDO, VIA PIETRO BULLONI 33 BRESCIA e gli avv.ti
Francesco Gatti e Paola Rapisarda

convenuta

CONCLUSIONI

Per l'attore:

“Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, *contrariis reiectis*:

NEL MERITO

1) **accertare e dichiarare** la nullità delle delibere dell'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio e dell'Assemblea straordinaria degli azionisti ordinari, di Italcementi spa, in persona del legale



rappresentante *pro tempore*, datate rispettivamente 07/04/2014 e 08/04/2014, limitatamente alla parte in cui si è disposta/ autorizzata la conversione in misura non paritaria da azioni di risparmio ad azioni ordinarie, **annullandone** successivi effetti e per l'effetto, **condannare** Italcementi spa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a **reintegrare** il sig. Fabbri nel possesso del precedente pacchetto azionario di complessive n. 46.000 azioni. **In ogni caso** con vittoria delle spese, competenze ed onorari di lite comprese spese generali come per legge”.

Per la convenuta:

“Voglia l'Onorevole Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare: **in via pregiudiziale e/o preliminare:**

i) **accertare e dichiarare** che il signor Sergio Fabbri è privo di legittimazione attiva e di interesse ad agire per le ragioni esposte in atti o per quanto meglio ritenuto e, per l'effetto, **dichiarare** inammissibili e **rigettare** le domande dell'attore;

ii) **accertare e dichiarare** che l'atto di citazione del signor Sergio Fabbri è nullo ai sensi dell'art. 164 c.p.c., per le ragioni esposte in atti o per quanto meglio ritenuto;

in via principale:

i) **respingere** le domande formulate dal signor Sergio Fabbri in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti o per quanto meglio ritenuto;

ii) **condannare** il signor Sergio Fabbri al pagamento in favore di Italcementi S.p.A. di una somma da liquidarsi in via equitativa dal Tribunale ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c.

in ogni caso:

con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre ad accessori come per Legge.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Con atto di citazione del 14 luglio 2014 Sergio Fabbri (di seguito “FABBRI”) conveniva in giudizio Italcementi s.p.a. per sentire accogliere le conclusioni sopra riportate.

FABBRI, deducendo di essere possessore di n. 46.000 azioni di risparmio di Italcementi s.p.a., impugnava: (i) la delibera del 7 aprile 2014, adottata dall'assemblea speciale degli azionisti di risparmio e (ii) la successiva delibera dell'8 aprile 2014, adottata dall'assemblea straordinaria della società convenuta.

Tali delibere si inserivano nell'ambito di una operazione straordinaria con la quale la società convenuta ha disposto la conversione obbligatoria di tutte le azioni di risparmio in circolazione in azioni ordinarie, stabilendo un rapporto di cambio di 0,65 azioni ordinarie ogni azione di risparmio, senza conguaglio (dunque a capitale sociale invariato).



Al riguardo FABBRI deduceva, a esito dell'esecuzione delle delibere impugnate, la riduzione della propria partecipazione dalle originarie 46.000 azioni di risparmio a n. 29.900 azioni ordinarie, pari allo 0,0004% del capitale in termini relativi.

Pertanto FABBRI, stante anche il mancato esercizio del diritto di recesso spettante a lui spettante, lamentava un "*danno di diminuita partecipazione sociale*" nonché un "*danno monetario*", quantificato in euro 98.381,64, sebbene concludesse per la declaratoria di nullità e per essere reintegrato "*nel possesso del precedente pacchetto azionario*", senza formulare alcuna specifica domanda risarcitoria.

1.2 La Società si costituiva con comparsa del 18 novembre 2014, eccependo in via preliminare la mancanza di legittimazione attiva e di interesse ad agire in capo all'attore e concludendo per il rigetto delle domande avversarie, con richiesta di condanna per lite temeraria.

1.3 All'udienza del 5 novembre 2015, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, il Tribunale rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5 luglio 2018, a esito della quale la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.

2. Le domande di parte attrice non sono meritevoli di accoglimento, stante la carenza di legittimazione attiva in capo a FABBRI e, comunque, la manifesta infondatezza nel merito dell'impugnazione.

2.1. Con riferimento alla domanda di accertamento della nullità delle delibere oggetto di impugnazione, fondata su una pretesa "*illiceità dell'oggetto*" delle delibere, si osserva come le doglianze di FABBRI finiscano per risolversi unicamente nella contestazione dell'impatto dell'operazione di conversione forzosa di risparmio sull'ammontare e sul valore della propria partecipazione, quale azionista di risparmio.

In tal senso depongono varie difese formulate dall'attore in sede di comparsa conclusionale, in particolare il richiamo alla "*evidente diminuzione della partecipazione societaria*" e alla "*ingiustificata discriminazione fra le azioni ordinarie preesistenti (che hanno mantenuto il loro valore nominale) e le azioni di risparmio non recedute e sottoposte a conversione*", nonché l'affermazione secondo la quale "*Italcementi, infatti, ha certamente violato il contratto societario che la vincola, fra gli altri,*



all'azionista Fabbri e che le impone di non variare in diminuzione la quota percentuale di partecipazione del signor Fabbri al capitale sociale”;

In altre parole l'attore, pur evocando la categoria della nullità, lamenta in concreto la violazione da parte della società di norme poste a tutela dell'interesse del singolo azionista (eloquente in tal senso è il riferimento, presente a pag. 2 della citazione, “*al minor potere contrattuale nei confronti della società di cui egli è azionista*”).

Come correttamente rileva parte convenuta, il rimedio della nullità in ambito societario, con particolare riferimento alle impugnative di delibere assembleari, è volto alla tutela di interessi generali, mentre le circostanze dedotte dall'attore non sono idonee a essere sussunte in alcuno dei motivi di nullità della delibera previsti tassativamente dalla norma (cfr. *ex multis* Cass. 1624/2015 e 26842/2008).

Per ciò solo il rilievo risulta infondato.

Ad ogni buon conto va osservato che le circostanze dedotte dall'attore non potrebbero comunque assumere alcun rilievo ai fini della valutazione in punto di liceità dell'oggetto delle delibere impugnate. Più precisamente, non si comprende in che modo il vizio di illiceità dell'oggetto, come in concreto prospettato da FABBRI, possa investire una deliberazione, quale quella adottata dalla convenuta nelle due sedute del 7 e 8 aprile 2014, avente un oggetto “tipico”, consistente nella conversione di azioni di risparmio in azioni ordinarie.

Basti osservare al riguardo che a presidio dell'interesse degli azionisti coinvolti da tale tipologia di operazione straordinaria è previsto un complesso *iter* procedurale, che richiede *inter alia* l'approvazione da parte dell'assemblea speciale degli azionisti. A corredo di tali presidi è infine assicurato il diritto di recesso agli azionisti di risparmio dissenzienti, diritto che l'odierno attore non ha inteso, nella propria autonomia, esercitare.

Le considerazioni di cui sopra confermano l'infondatezza della domanda di nullità.

2.2 Anche laddove si volesse ricondurre le domande di parte attrice nell'ambito dell'azione di annullamento, previa loro riqualificazione sulla base della *causa petendi* in concreto azionata, emergerebbe in ogni caso l'insussistenza del requisito di legittimazione previsto dall'art. 2377 c.c., pari all'uno per mille del capitale sociale nel caso di specie.



Invero sotto tale profilo, prima ancora di porsi la questione relativa al *quantum* della partecipazione, deve rilevarsi come la stessa qualifica di azionista di risparmio in capo a FABBRI non possa ritenersi affatto provata a esito del giudizio.

Come eccepito infatti da controparte FABBRI, anziché produrre la necessaria attestazione dell'intermediario abilitato ex art. 83-*quinquies* del D.lgs. 58/98, si è limitato a depositare un mero estratto di conto corrente bancario (doc. 5), recante varie cancellature e addizioni manoscritte, soggettivamente riferito anche a persona estranea al procedimento.

Tale documentazione deve ritenersi dunque priva di valenza probatoria, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di legittimazione, requisito che in ogni caso non risulterebbe soddisfatto neanche se fosse integralmente accolta la prospettazione fattuale attorea.

Per quanto riguarda l'impugnazione della delibera del 7 aprile 2014, dunque, va rilevata la carenza di legittimazione attiva in capo all'attore.

Ad analoga conclusione si perviene con riferimento all'altra delibera impugnata: al riguardo FABBRI non ha neppure allegato il possesso di azioni ordinarie della società all'epoca dello svolgimento dell'assemblea straordinaria. In ogni caso, anche considerando le azioni ordinarie ricevute a esito della conversione, l'ammontare delle stesse non risulterebbe sufficiente a soddisfare il requisito dell'uno per mille del capitale sociale.

2.3. Per tutti i motivi anzidetti le domande attoree vanno rigettate nel merito.

3.1 La condanna alle spese segue alla soccombenza. Le spese sono liquidate in euro 9.000,00 per compensi, tenuto conto delle disposizioni del D.M. 55/2014 applicabili *ratione temporis* alle cause aventi valore indeterminabile e del concreto svolgimento del processo, che non ha richiesto sviluppi istruttori.

3.2 Sussistono inoltre i presupposti per accogliere la domanda ex art. 96, comma primo, c.p.c.

Nel caso di specie FABBRI ha agito in giudizio sulla base di doglianze manifestamente infondate, formulando una domanda di nullità di delibera assembleare basata su motivi non pertinenti alla categoria giuridica invocata, al solo fine di aggirare l'ostacolo derivante dal mancato possesso di un numero di azioni sufficiente a radicare la legittimazione richiesta per l'azione di annullamento.



Tale utilizzo distorto e patologico del processo da parte dell'attore emerge dalle seguenti ulteriori circostanze:

- FABBRI non ha prodotto le delibere oggetto di impugnazione, versate agli atti solamente da parte convenuta;
- allo scopo di provare la qualità di azionista FABBRI ha prodotto un estratto (doc. 5 att.), recante varie cancellature e addizioni, riferito a un conto corrente bancario acceso presso Unicredit e cointestato a soggetto estraneo al procedimento;
- sulla base di detto estratto conto, peraltro, l'acquisto da parte di FABBRI delle azioni di risparmio risulterebbe effettuato in epoca successiva allo svolgimento delle assemblee contestate;
- FABBRI ha infine impugnato anche una delibera di assemblea straordinaria, pur essendosi dichiarato possessore all'epoca soltanto di azioni di risparmio.

Spetta dunque alla convenuta il risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c., danno da commisurarsi equitativamente sia in relazione al tempo ed alle energie profuse per contrastare le infondate domande dell'attore, sia al disagio costituito dall'aver dovuto resistere in giudizio contrastando tesi destituite di ogni fondamento. In ossequio all'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito tale danno è liquidato equitativamente in misura pari all'ammontare delle spese processuali.

P. Q. M.

Il Tribunale di Brescia, sezione specializzata in materia di impresa, riunito in composizione collegiale, pronunciando in via definitiva nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita:

- I) **RIGETTA** le domande formulate da Sergio Fabbri nei confronti di Italcementi s.p.a..
- II) **CONDANNA** Sergio Fabbri a pagare a Italcementi s.p.a., ai sensi dell'art. 96, primo comma, c.p.c., la somma di euro € 9.000,00, oltre interessi legali a far data dalla notifica della sentenza.



III) CONDANNA Sergio Fabbri a rimborsare a Italcementi s.p.a. le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 9.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso di spese vive, generali (15%), IVA e CPA come per legge.

Brescia, 30 novembre 2018

Il Giudice estensore
LORENZO LENTINI

Il Presidente
RAFFAELE DEL PORTO

